

Direttiva n. 6

Fissazione della data delle elezioni e delle votazioni

5 novembre 2019

A. Basi legali

- 1 Legislazione cantonale
 - articolo 18 Cost./TI
 - articoli 14, 15, 55, 62, 82, 124 e 125 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)
 - articoli 10, 75 e 77a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- 2 Legislazione federale
 - articoli 10 e 19 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
 - articolo 2a dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

B. Elezione del Consiglio comunale e del Municipio

- 3 L'elezione del Consiglio comunale e del Municipio ha luogo ogni quattro anni (art. 18 Cost./TI) nel mese di aprile (art. 10 cpv. 1 LOC). La data è fissata dal Consiglio di Stato entro la fine del mese di agosto dell'anno precedente.
- 4 Nel caso di revoca del Municipio, la fissazione della data per l'elezione del nuovo Municipio è stabilita dal Consiglio di Stato (art. 125 cpv. 2 LEDP). L'elezione del nuovo Municipio deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della votazione sulla revoca.

C. Elezione del sindaco

- 5 L'elezione del sindaco ha luogo la quarta domenica successiva all'elezione del Municipio (art. 82 cpv. 1 LEDP).
- 6 Nel caso di elezione tacita del Municipio, l'elezione del sindaco ha luogo nella data in cui era fissata l'elezione del Municipio (art. 82 cpv. 2 LEDP). Per esempio, se

un Municipio è eletto in modo tacito, in quel comune l'elezione del sindaco ha luogo il 5 aprile 2020, data originariamente prevista per l'elezione del Municipio. In questo modo si permette di anticipare la composizione del Municipio con la ripartizione dei dicasteri, senza dover attendere ulteriori quattro settimane, in cui vi sarebbe un sindaco ad interim. Questa regola rappresenta una novità rispetto al diritto previgente.

D. Elezioni prorogate e complementari

- 7 Nel caso occorra effettuare un'elezione prorogata del Consiglio comunale o del Municipio o un'elezione complementare di due o più membri del Consiglio comunale o del Municipio, il Comune ne dà comunicazione al Servizio dei diritti politici e il Consiglio di Stato fissa una data per l'elezione. È invece compito del Municipio fissare la data per l'elezione prorogata del sindaco (art. 55 cpv. 1 LEDP) o per l'elezione complementare del sindaco o di un membro del Consiglio comunale o del Municipio (art. 62 cpv. 5 LEDP).

E. Votazioni comunali

- 8 Nel caso di votazione comunale è compito del Municipio fissare la data. L'articolo 75 capoverso 5 LOC e l'articolo 77a capoverso 1 LOC stabiliscono che la votazione su una domanda di referendum o di iniziativa popolare deve tenersi entro cinque mesi dalla pubblicazione della riuscita della domanda di referendum all'albo comunale o dalla pubblicazione della decisione del Consiglio comunale.
- 9 Il termine di cinque mesi entro cui sottoporre un oggetto in votazione è un termine d'ordine. I termini d'ordine, per loro natura, possono anche essere non pienamente rispettati in presenza di motivi validi. Questo non significa che l'autorità possa ritardare a piacimento la convocazione dei cittadini per una votazione. Un rinvio deve essere sorretto da motivi validi e quindi giustificato dalle circostanze.
- 10 Nel definire la data il Municipio ha un certo margine di manovra. Esso deve tenere conto delle norme legali, della situazione (grado di urgenza della decisione sull'oggetto, sovrapposizione con altre votazioni o elezioni) e di ragioni opportunità (vicinanza alle elezioni comunali, possibilità di abbinare l'oggetto con un altro tema che a breve dovrà essere posto in votazione).
- 11 La data della votazione sulla revoca del Municipio è stabilita dal Municipio (art. 124 LEDP).

F. Criteri per la fissazione della data

- 12 Il Municipio fissa la data dell'elezione o della votazione, coordinandola con altre elezioni o votazioni (art. 15 cpv. 4 LEDP). La Cancelleria federale pubblica le date riservate alle votazioni federali ([Date di votazione in bianco](#)). Raccomandiamo di sottoporre gli oggetti comunali nelle date riservate anche alle votazioni federali, a

meno che vi siano ragioni importanti per scostarsi da questa regola e stabilire un'altra data. La Confederazione stabilisce con almeno quattro mesi di anticipo se una data verrà usata per una votazione federale.

- 13 Di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni (art. 15 cpv. 4 LEDP). Una votazione su temi sensibili potrebbe influenzare l'esito delle elezioni, favorendo l'una o l'altra lista. La norma non vieta l'abbinamento di votazioni e elezioni in casi particolari, quali, per esempio, le elezioni dei giudici di pace.
- 14 Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni cantonali o comunali (art. 14 cpv. 4 e art. 15 cpv. 3 LEDP).

G. Entrata in vigore

- 15 La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2019.